CAMERA DEI DEPUTATI N. 2987-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Relatore: **FELISETTI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 20 giugno 1985

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(MARTINAZZOLI)

E DAL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(CAPRIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISENTINI)

COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

E COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 28 giugno 1985

Revisione della legislazione valutaria

Presentata alla Presidenza l'11 marzo 1986

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Senato della Repubblica, con largo voto di consenso, il 20 giugno 1985 approvava il disegno di legge n. 316 avente ad oggetto « revisione della legislazione valutaria ». Trasmesso alla Presidenza della Camera il 28 giugno 1985 il disegno (atto Camera 2987), dopo un esame nel corso del quale esigenze di celerità si contrapponevano ad esigenze di perfezionamento anche con riferimento ai pareri della Commissione Affari costituzionali e della Commissione Finanze e tesoro, la Commissione Giustizia, nella seduta del 5 marzo 1986, approvava il disegno nel testo pervenuto dal Senato.

Il relatore ritiene opportuno esporre, in breve sintesi, le convinte e convincenti ragioni poste a fondamento del disegno di legge ed i motivi per i quali se ne impone una rapida e, quindi, auspicatamente testuale approvazione definitiva da parte della Camera.

Già quando, attraverso un tormentato *iter* di tre decreti consecutivi, si pervenne, nel 1976, all'approvazione della legge n. 159, il Parlamento fu ben consapevole del fatto che la legge, definendo delittuosa l'esportazione di valuta e sanzionando penalmente l'esportazione oltre il limite dei cinque milioni, si contrapponeva al generale indirizzo della libera circolazione della moneta fra gli Stati. Ma quella del Parlamento era, allora, una scelta necessitata dalla grave situazione economico-finanziaria che l'Italia attraversava, situazione aggravata da una troppo generalizzata pratica di aggressione all'economia nazionale attraverso la massiccia esportazione di valuta realizzata fraudolentemente ed a fini esclusivamente speculativi.

Riconoscendo la sussistenza di queste particolari condizioni la Comunità europea « tollerò » la legge n. 159 del 1976, intendendola, tuttavia, come uno strumento temporaneo ed eccezionale.

È arduo dire se la legge n. 159 abbia conseguito appieno il duplice scopo del forzato rientro dei capitali già esportati e dell'arresto del flusso d'esportazione clandestina della valuta praticato soprattutto attraverso i meccanismi commerciali della soprafatturazione nell'importazione e della sottofatturazione nell'esportazione.

Certo è che il deterrente della detenzione, concretamente evidenziato da alcuni casi giudiziari di un certo clamore, ha ottenuto un suo innegabile effetto.

Ma, soprattutto, a quasi dieci anni di distanza dalla svolta rappresentata dalla legge n. 159 del 1976, tenuto conto delle notevoli variazioni intervenute nell'economia del Paese con particolare riferimento al notevolissimo abbassamento del tasso dell'inflazione, della riduzione del costo dell'approvvigionamento energetico e, da ultimo, anche della caduta del dollaro, il Governo ha giustamente proposto la revisione della normativa valutaria in coerenza con le scelte già effettuate dai nostri più importanti *partners* comunitari e dei Paesi industrializzati in genere.

In Germania, Gran Bretagna, Olanda e negli Stati Uniti (come anche in Belgio pur con talune peculiarità) la completa o pressoché completa liberalizzazione del sistema valutario annulla o restringe enormemente il teorico campo di applicazione delle sanzioni penali, peraltro neppure conosciute nell'ordinamento inglese o nordamericano. Quanto invece alla Francia, dove il grado di restrizione valutaria è paragonabile a quello italiano, il

sistema sanzionatorio è ivi costruito su un'ampia discrezionalità delle autorità valutarie di consentire, in luogo dell'azione penale, la definizione delle infrazioni in via amministrativa. La strada dell'omogeneizzazione del nostro sistema valutario con quello dei Paesi ad economia libera passa, dunque, per due punti obbligati: la limitazione delle sanzioni penali a quei reati che effettivamente rappresentino, per il valore inciso, un presunto o potenziale pericolo per la gestione valutaria italiana ed il perfezionamento del sistema sanzionatorio amministrativo, nel cui ambito va altresì estesa ed equamente graduata la facoltà di ricorso a procedimenti di definizione in via breve degli illeciti, di tipo, cioè, oblatorio.

Il contenuto del disegno di legge, così come ridefinito ed approvato dal Senato, si distingue in due parti. La prima: relativa ai princìpi e direttive della delega al Governo per l'emanazione di disposizioni, aventi valore di legge, per il riordino della legislazione valutaria vigente (articolo 1 punti 1, 2, 3, 4); la seconda: relativa a legislazione diretta in tema di sanzioni penali (articoli 2, 3, 4, 5), di rito (articoli 6, 7, 8), di sanzioni amministrative (articolo 9) e di procedimento oblatorio (articoli 10 e 11). Quanto al contenuto di merito cui il disegno di legge, nel suo complesso, s'ispira, può dirsi (con una definizione invero un tantino troppo ridondante) che, rovesciando la impostazione della legge n. 159 del 1976, che considerava vietato e penalizzato tutto ciò che, in materia valutaria, non era autorizzato, il nuovo disegno di legge considera invece libero e non penalmente rilevante tutto ciò che non sia espressamente vietato.

Passando all'esame dell'articolato è meritevole d'attenzione l'articolo 1, contenente il mandato legislativo (delega) al Governo, l'indicazione del contenuto (n. 1), dell'elencazione dei princìpi e criteri direttivi dalla lettera *a)* alla lettera *o)*, e degli strumenti, dei tempi e dei modi (nn. 2, 3, 4) dell'esercizio dell'attività legislativa delegata. L'attenzione è anche sollecitata dal parere della Commissione Affari costituzionali (peraltro privo di specifiche indicazioni) e della Commissione Finanze e tesoro che, con molta precisione e proprietà di linguaggio, oltre ad alcuni interrogativi di merito, invita a verificare la sussistenza di sufficiente specificazione delle eccezioni e dei divieti penalmente rilevanti affidati all'atto amministrativo nel pieno rispetto del disposto di cui al secondo comma della norma costituzionale n. 25. Tanto più che sullo stesso tema in Commissione Giustizia sono stati presentati (e poi ritirati) alcuni emendamenti che potrebbero essere riproposti. C'è peraltro da osservare che tutte le questioni qui considerate hanno trovato un vaglio molto approfondito e meditato da parte del Senato (tanto in Commissione che in aula) e sono state tutte superate nella perfezionata stesura del testo finale che ha avuto l'approvazione della larghissima maggioranza del voto d'aula.

Ma anche a prescindere da ciò, e nel rispetto dell'autonomia dei due rami, c'è da dire che il combinato disposto, razionalmente unitario, rappresentato dalle specificazioni (di cui alle lettere dalla *a)* alla *o)* dei criteri e delle direttive entro cui il legislatore delegato deve muoversi, assolve pienamente alle cautele alle quali si sono riferiti i pareri delle due Commissioni consultive. Nè, d'altra parte, gli emendamenti già proposti in sede referente sembrano essere andati molto al di là di lodevoli intenti di perfezionamento del testo.

Deve aggiungersi, a giudizio non solo del sottoscritto relatore ma della stessa Commissione referente, che la delega di che trattasi non è una delega a contenuto istitutivo o innovativo, quanto invece una delega limitata « al riordino della legislazione valutaria vigente ».

Infine, sempre in punto alla delega, va tenuto presente che (articolo 1 n. 2) i decreti ministeriali introduttivi di eccezioni e divieti dovranno essere sottoposti al « previo parere » delle Commissioni permanenti della Camera e del Senato.

Questa norma costituisce garanzia del « controllo » che il legislatore delegante tende a mantenere sul legislatore delegato

in ordine al rispetto dei criteri e delle direttive della delega; la quale cosa non è sfuggita a chi, in sede referente, propose un emendamento rafforzativo del contenuto del parere.

Quanto al contenuto delle norme di legislazione diretta, il discorso si presenta insieme più breve e più ponderoso. In sintesi può dirsi che, ferma restando la disciplina amministrativa che regola la materia valutaria, viene considerato reato punibile da sei mesi a sei anni di reclusione e da multa « l'esportazione, con qualsiasi mezzo, di valuta nazionale od estera e di titoli... qualora l'effettivo valore al momento del fatto superi complessivamente nel corso di un triennio la somma di cento milioni » (articolo 2). Questa disposizione è la norma di maggior rilievo contenuta nel disegno di legge, specie ove si consideri che, attualmente, il tetto penalmente rilevante, a sensi della legge n. 159 del 1976, è quello dei cinque milioni.

Altra disposizione di notevole rilievo è quella (articolo 5) soppressiva della figura di reato di esterovestizione e quella introduttiva del requisito del dolo per la sussistenza del reato in materia di violazione del regolamento valutario nelle operazioni commerciali.

Seguono disposizioni di natura processuale transitoria, nonché quelle che regolano la disciplina dell'illecito amministrativo e della sanatoria mediante oblazione.

Onorevoli colleghi, la raccomandazione più calda alla sollecita definitiva approvazione del presente disegno di legge non deriva dalle parole ma dai fatti. Si tratta di pervenire rapidamente a dotare i nostri operatori economici di una normativa che, equilibrando saggiamente (troppo cautamente, ritiene taluno!) la doppia esigenza della difesa della nostra economia dall'insulto della esportazione clandestina e truffaldina con quella della libertà delle relazioni economiche e finanziarie con l'estero, consenta di incrementare il nostro commercio estero e, in generale, i rapporti economico-sociali fra soggetti di paesi diversi.

Riaffermato che l'integrazione economico-finanziaria è una delle premesse per l'integrazione politica europea, deve aggiungersi che lavora per il peggio e, quindi, per la propria rovina chi, soprattutto oggi, si attesta su scelte protezionistiche o si attarda su posizioni superate.

FELISETTI, *Relatore*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI)

PARERE FAVOREVOLE

per quanto riguarda le norme sostanziali costituzionali, a condizione che la Commissione di merito definisca meglio e più dettagliatamente i princìpi e i criteri direttivi relativi alla delega al Governo, contenuti nell'articolo 1 che, nella formulazione attuale, rischia di vanificare le prescrizioni al riguardo contenute nell'articolo 76 della Costituzione.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE – PARTECIPAZIONI STATALI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

PARERE FAVOREVOLE
CON LE SEGUENTI OSSERVAZIONI

1) Le innovazioni che vengono proposte si innestano su di un ceppo rappresentato dai tre cardini fondamentali che regolano il sistema oggi vigente:

a) monopolio pubblico dei cambi;

b) controllo amministrativo sui flussi valutari da e per l'estero;

c) penalizzazione di alcuni illeciti valutari.

È all'interno di queste coordinate che acquista il suo significato più preciso la nuova regola della «libertà delle relazioni economiche e finanziarie con l'estero ».

La introduzione nell'ordinamento di questa nuova regola è condivisa dalla Commissione.

2) L'introduzione di tale nuova regola pone comunque una serie di problemi tecnici di grande rilievo, ove la si voglia declinare all'interno delle regole più generali delle quali si è detto.

a) Il « cambio di ottica » che il disegno di legge prevede (dal « tutto è vie-

tato, fuorché ciò che è autorizzato » al « tutto è consentito, fuorché ciò che è vietato ») finisce con l'affidare all'autorità amministrativa il compito di individuare – nel momento in cui pone il diveto – gli elementi costitutivi di fattispecie anche penalmente rilevanti, con il rischio di collisione con il disposto del secondo comma dell'articolo 25 della Costituzione, secondo l'interpretazione che a questa norma è stata data dalla sentenza n. 168/1971 della Corte Costituzionale. Tale sentenza ha precisato che deve essere la legge a dettare con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri, i contenuti e i limiti dei divieti stabiliti con atto amministrativo.

Si fa rilevare che le sanzioni penali previste in relazione a fattispecie nella sostanza totalmente rimesse all'autorità amministrativa, prevedono una escursione di dimensione abnorme prevedendosi la reclusione da 6 mesi a 6 anni.

Ad avviso della Commissione anche il contenuto del parere della I Commissione circa l'indeterminatezza della delega segnala sostanzialmente questo vizio.

b) Un'altra conseguenza del « cambio di ottica » si può determinare con riferimento al nuovo testo dell'articolo 145 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quale viene posto dall'articolo 2 del disegno di legge. Si rende cioè opportuno verificare se la sostituzione della locuzione « senza l'autorizzazione prevista dalle norme valutarie » con la locuzione « in violazione di un divieto legalmente dato » dia l'assoluta sicurezza che non si determina alcuna « riduzione » dell'area della tutela penale per tutto il periodo in cui – sul piano del diritto valutario sostanziale – continuerà a restare in vigore l'attuale regime fondato sul principio del divieto.

c) Occorre infine sottolineare che dell'interesse che si intende tutelare con la nuova normativa (che è rappresentato « dall'integrità della gestione valutaria nazionale ») è parte integrante anche quello più specifico del « controllo amministrativo dei flussi ». A tal fine valuti la Commissione di merito la opportunità di prevedere come condotta penalmente sanzionabile quella costituita dal mancato ricorso al sistema bancario per il trasferimento della valuta.

3) La Commissione ritiene in linea di massima condivisibili gli altri princìpi e criteri direttivi di cui alle lettere da *b)* a *o)* dell'articolo 1 del disegno di legge. Peraltro le lettere *c)* e *d)* appaiono di controvertibile interpretazione e comunque con contorni generici e indeterminati.

La Commissione esprime inoltre l'avviso che i princìpi e criteri direttivi sopraindicati vadano integrati attraverso la previsione:

di norme dirette a porre a carico della autorità amministrativa e delle banche agenti la verifica dell'assolvimento delle imposte eventualmente dovute in Italia sulle somme trasferite all'estero, quantomeno quando si tratti di imposte per le quali l'ordinamento preveda la ritenuta alla fonte;

di regole di contenimento dei margini di discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni amministrative, se del caso individuando nuove e più articolate fattispecie.

Si invita infine la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere all'articolo 1, lettera *i)*, che le autorità valutarie possano attingere ai dati e alle informazioni in possesso della Consob.

4) La Commissione rileva dal combinato disposto degli articoli 1, 1° comma e 3° comma del disegno di legge, la previsione di due successivi interventi organici: il primo rappresentato dalla emanazione del decreto e/o decreti delegati; il secondo costituito dal « testo unico delle norme in materia valutaria ». A ciò si aggiunge la revisione delle disposizioni valutarie non legislative di cui alla lettera *f)* dello stesso articolo 1.

La delicatezza del settore e la presenza all'interno di esso di una grandissima quantità di operatori, non tutti in grado di adattarsi rapidamente a ripetute modificazioni del quadro normativo, sug-

gerisce che il cambio di regime avvenga in un unico contesto.

I termini di emanazione del decreto delegato e del testo unico dovrebbero essere pertanto unificati.

5) La Commissione esprime la esigenza che nella costruzione della nuova fattispecie penale sia chiarita in termini non equivoci la formula « qualora... superi complessivamente nel corso del triennio la somma di lire 100.000.000 ».

6) Si osserva che per effetto del disposto dell'articolo 2, secondo comma, del Codice penale (che afferma il principio della retroattività della legge più favorevole al reo) con l'approvazione dell'articolo 2 del disegno di legge si determina una sostanziale depenalizzazione degli illeciti valutari commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova legge in tutti i casi in cui l'oggetto dell'illecito valutario non superi i cento milioni di valore.

Una sorta di « retroattività » della nuova legge si determina anche con riferimento agli illeciti valutari non sanzionati penalmente, in virtù di quanto previsto dall'articolo 11 del testo del disegno di legge.

Si richiama l'attenzione sull'effetto di annuncio che le dette retroattività potrebbero determinare sugli operatori.

7) Valuti la Commissione di merito se non sia possibile superare le obiezioni già emerse fin dalla discussione al Senato e riprese al precedente punto 2), lettere *a)* e *b)*, introducendo una speciale cadenza temporale della normativa penale.

Le modificazioni da apportarsi all'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 e successive modificazioni, dovrebbero essere limitate – ma si tratta già di rilevanti modificazioni politicamente assai significative – alla elevazione del limite di valore da lire 5.000.000 a lire 100.000.000 nel triennio e alla riduzione della pena minima a « sei mesi ».

Andrebbe invece lasciato inalterato l'attuale testo per la parte che individua come elemento costitutivo della fattispecie penale l'assenza della « autorizzazione prevista dalle norme valutarie ». La nuova formula « in violazione di un divieto legalmente dato » dovrebbe essere introdotta nella legislazione – con un atto legislativo ordinario – dopo la emanazione dei decreti delegati, quando cioè il nuovo principio fosse entrato nell'ordinamento e le nuove fattispecie penali – previste dagli stessi decreti delegati – potessero essere apprezzate dal legislatore, anche per quanto attiene alla entità delle singole pene.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA E COMMERCIO)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

di valutare con attenzione i limiti della delega al Governo prevista dall'articolo 1 del disegno di legge al fine di rendere compatibile la positiva innovazione introdotta del « tutto è permesso fuorché ciò che è espressamente vietato » con l'esigenza di certezza del diritto che dovrebbe dar luogo ad una maggiore puntualizzazione circa la introduzione di possibili divieti;

all'articolo 2 del disegno di legge concernente le sanzioni penali si approfondisca e si chiarisca il 1° comma (limite dei 100 milioni nel triennio al di là del quale scatta la reclusione) per valutare i problemi che sorgono nel caso in cui le violazioni commesse nell'arco del triennio siano collegate ad altre violazioni anteriori o successive; il 2° comma (incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione derivante dalla condanna) per valutare se la disposizione non sia nociva per la stessa amministrazione nel caso in cui si renda necessario modificare un contratto già stipulato; il 3° comma (sanzione per omessa cessione all'Ufficio italiano cambi di valuta estera) per valutare se sia opportuno sanzionare in modo uguale all'omessa cessione la ritardata cessione, come sembrerebbe evincersi dalla norma.

TESTO APPROVATO DAL SENATO	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata il vigore della presente legge, su proposta del Ministro del commercio con l'estero di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e di grazia e giustizia, disposizioni aventi valore di legge intese a riordinare la legislazione valutaria vigente e ad apportarvi le modifiche opportune o necessarie in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:	*Identico.*
a) libertà delle relazioni economiche e finanziarie con l'estero. Eccezioni e limitazioni potranno essere stabilite con decreti dei Ministri competenti secondo le norme vigenti e saranno dirette a perseguire finalità di politica monetaria ovvero a contrastare effetti dannosi all'equilibrio della bilancia dei pagamenti, nel rispetto degli accordi internazionali e dei diritti fondamentali dei cittadini, con particolare riguardo alle libertà di circolazione e soggiorno, cura, lavoro, cultura. Saranno fatti salvi il monopolio dei cambi e i poteri delle altre autorità valutarie secondo le norme vigenti;	
b) elencazione specifica nelle norme delegate delle limitazioni che richiedono prestazioni a carattere patrimoniale. Tali limitazioni potranno essere disposte solo con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro;	
c) espressa previsione delle materie da disciplinarsi con decreto ministeriale;	
d) determinazione con decreto ministeriale dei casi e delle condizioni per eventuali autorizzazioni – da adottarsi con provvedimenti delle autorità valutarie cui spetta la competenza secondo le norme vigenti – in deroga alle limitazioni ed eccezioni previste;	

e) revisione della disciplina relativa alla importazione di oro greggio per uso industriale e produttivo finalizzata alla semplificazione degli adempimenti amministrativi degli operatori autorizzati, fermo restando il monopolio previsto dalle vigenti disposizioni. Il commercio tra residenti dell'oro greggio importato sarà ammesso solo per finalità produttive;

f) maggiore chiarezza e conoscibilità della normativa valutaria e garanzia d'informazione nei confronti degli interessati. A tal fine saranno individuati modalità e termini per una revisione delle disposizioni valutarie non legislative a carattere precettivo, attuativo e di esecuzione e di quelle, connesse, concernenti le materie del commercio con l'estero o relative all'importazione di oro greggio ed al commercio interno dell'oro greggio importato;

g) obbligo di comunicazione al Parlamento dei decreti ministeriali, delle disposizioni di cui alla lettera *f)* e delle notizie relative ai movimenti valutari;

h) previsione che l'Ufficio italiano dei cambi disciplini, mediante istruzione alle banche agenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, la materia attinente alla gestione dei cambi e che l'osservanza delle disposizioni stesse sia garantita da sanzioni di carattere amministrativo; previsione che informazioni di interesse valutario, raggruppate per operatore, affluiscano, nei limiti fissati dall'Ufficio italiano dei cambi, al sistema informativo valutario operante presso il predetto Ufficio; previsione che le amministrazioni statali, ferma restando per quelle ad ordinamento autonomo la facoltà di ricorrere allo stesso Ufficio, effettuino le operazioni con l'estero per il tramite dell'Ufficio stesso;

i) previsione di norme dirette al coordinamento dell'attività in materia valutaria del servizio vigilanza della Banca d'Italia, del servizio ispettorato dell'Ufficio italiano dei cambi, del nucleo speciale di polizia valutaria;

l) semplificazione e snellimento delle procedure amministrative tali da facilita-

re la partecipazione della produzione italiana al commercio internazionale. Sarà previsto, in particolare, l'istituto del silenzio assenso; ed inoltre la sostituzione di verifiche e altri adempimenti procedurali con responsabili dichiarazioni rilasciate dagli operatori interessati, salva la possibilità di verifiche successive. A questo fine saranno dettate norme per l'accertamento a campione;

m) riordinamento e razionalizzazione, tenendo conto delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, del procedimento relativo all'accertamento degli illeciti valutari ed alla irrogazione delle sanzioni amministrative. Saranno, in particolare, dettate norme sulla prescrizione del diritto dello Stato alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nonché sull'applicazione di misure cautelari nel procedimento stesso;

n) adeguato aggravamento delle sanzioni amministrative nei confronti di chi, entro l'anno e salvo che il fatto non costituisca reato, commette due o più degli illeciti valutari di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 2, aventi ad oggetto beni, disponibilità o attività il cui valore complessivo superi i 100 milioni di lire. Saranno altresì dettate nuove disposizioni sempre tenendo conto delle norme di cui alla citata legge 24 novembre 1981, n. 689, per la irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie nei casi di violazione delle discipline del commercio con l'estero connesse con la materia valutaria e di violazione delle norme sull'importazione dell'oro greggio e sul commercio tra residenti dell'oro greggio importato;

o) specifica indicazione, anche con riferimento all'elemento psicologico, dei tipi di illecito amministrativo valutario, stabilendosi in relazione a ciascuno di essi la misura delle sanzioni amministrative, entro il limite massimo previsto dalle vigenti norme, tenuto conto dell'importanza dell'interesse pubblico tutelato e della gravità del danno cagionato dalla sua lesione.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 sono adottate con uno o più decreti, previo parere, da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, ove necessario, entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e con le modalità nello stesso comma indicate, un testo unico delle norme di legge in materia valutaria, apportando alle stesse le modificazioni eventualmente necessarie ai fini di coordinamento ed elencando le norme eventualmente abrogate.

4. Per lo studio e la risoluzione dei problemi concernenti la revisione, ai sensi del presente articolo, della normativa in materia valutaria anche di carattere non legislativo, è istituita presso il Ministero del commercio con l'estero un'apposita commissione composta da due rappresentanti del Ministero stesso, uno dei quali con funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante della Banca d'Italia e da uno dell'Ufficio italiano dei cambi, nonché da tre esperti designati rispettivamente dal Ministro del commercio con l'estero, dal Ministro del tesoro e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La commissione sarà integrata con un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia per l'esame dei problemi di competenza. Le funzioni di segreteria saranno espletate da due funzionari del Ministero del commercio con l'estero e da uno dell'Ufficio italiano dei cambi.

ART. 2.

L'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 30 aprile 1976, n. 159, e dall'articolo 2 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, successivamente sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, e modificato dall'ar-

ART. 2.

Identico.

ticolo 145 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – Chiunque, con una sola azione o con più azioni realizzate nel corso di un triennio, in violazione di un divieto legalmente dato, esporta con qualsiasi mezzo fuori del territorio dello Stato valuta nazionale od estera, titoli azionari od obbligazioni, titoli di credito o comunque mezzi di pagamento, ovvero, essendo residente, costituisce con qualsiasi mezzo o comportamento fuori del territorio dello Stato a favore proprio od altrui disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a sei anni e della multa dal doppio al quadruplo del valore dei beni esportati o delle disponibilità e attività costituite qualora il loro effettivo valore al momento del fatto superi complessivamente nel corso di un triennio la somma di 100 milioni di lire. Nei mezzi e comportamenti suddetti rientra l'attività del residente che, costituendo persone giuridiche o enti esteri, anche non riconosciuti dalla legge italiana, ovvero assumendo in essi partecipazioni, fa apparire beni siti o attività costituite in Italia come appartenenti a non residenti.

La condanna comporta l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Il residente che, in violazione delle norme valutarie, con una sola omissione o con più omissioni realizzate nel corso di un triennio, non cede all'Ufficio italiano dei cambi, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine all'uopo fissato ai sensi delle norme in materia valutaria, valuta estera comunque acquisita o detenuta nel territorio nazionale, è punito con le pene previste nel primo comma, quando il valore della valuta estera supera complessivamente i 100 milioni di lire.

Relativamente al fatto di esportazione descritto nella prima parte del primo comma del presente articolo, il delitto tentato è equiparato a tutti gli effetti a quello consumato.

Nei casi previsti dai commi precedenti, la pena è aumentata sino al doppio se,

per gli effetti che potrebbero derivarne all'equilibrio della bilancia dei pagamenti, il fatto assume carattere di particolare gravità.

Nei casi previsti dai commi precedenti, quando il valore dei beni che costituiscono oggetto di illecito valutario non supera i 100 milioni di lire, il fatto è punito con le sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti ».

ART. 3.

Nel primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, dopo la parola: « viola » è inserita l'altra: « dolosamente ».

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Nell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, come sostituito dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, e modificato dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, i commi quinto e sesto sono sostituiti dal seguente:

« L'osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti commi rende inapplicabili le sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie e fiscali vigenti al momento del fatto. Chi non osserva le prescrizioni stesse è punito, se la violazione si riferisce a disponibilità o attività di valore superiore ai 100 milioni di lire, con la reclusione da sei mesi a sei anni e con la multa fino al quadruplo del predetto valore ovvero, se il valore è inferiore ai 100 milioni di lire, con le sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti ».

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

È abrogato l'articolo 1-*bis* aggiunto, con l'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, nel decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.	ART. 6.
Nel decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, l'articolo 4 è sostituito dal seguente:	*Identico.*
« ART. 4. – Per i reati previsti dal presente decreto, sempre che non siano necessarie speciali indagini, si procede a giudizio direttissimo anche in deroga all'articolo 502 del codice di procedura penale.	
In deroga alle disposizioni dell'articolo 45 del codice di procedura penale, per i procedimenti relativi ai reati di cui al comma precedente, la connessione opera soltanto se è indispensabile per l'accertamento dei reati medesimi, di una loro circostanza o della responsabilità dell'imputato.	
Salvo che sia offerta idonea cauzione, per i reati previsti dal presente decreto si deve in ogni caso procedere all'iscrizione dell'ipoteca legale ai sensi dell'articolo 189 del codice penale.	
La cognizione dei reati previsti dal presente decreto appartiene al tribunale del luogo in cui è avvenuto l'accertamento ».	
ART. 7.	ART. 7.
Nei procedimenti nei quali alla data di entrata in vigore della presente legge è stato già dichiarato aperto il dibattimento, continua ad applicarsi il disposto del primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159.	*Identico.*
ART. 8.	ART. 8.
Nel decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, l'articolo 5 è sostituito dal seguente:	*Identico.*
« ART. 5. – Per i reati previsti dal presente decreto, gli atti di cui al primo	

ed al secondo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale possono essere compiuti dagli ufficiali di polizia giudiziaria per delegazione del giudice.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria, previa autorizzazione motivata del procuratore della Repubblica, possono richiedere ad aziende ed istituiti di credito o all'Amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, con specifico riferimento ai fatti rispetto ai quali a carico di quest'ultimo vi sia fondato sospetto di reati previsti dal presente decreto ».

ART. 9.

Nel decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« ART. 8. – Le sanzioni di carattere amministrativo prescritte in materia valutaria dalle leggi vigenti non si applicano ai fatti previsti come reato dal presente decreto. Nel caso in cui la sentenza penale di condanna intervenga per fatti per i quali sia stata già irrogata sanzione amministrativa pecuniaria, quest'ultima è comunque irrevocabile e si converte nella sanzione pecuniaria penale nei limiti della sanzione stessa. Le cause estintive del reato e della pena non importano l'estinzione della sanzione amministrativa già irrogata.

Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dal presente decreto, il giudice, fermo quanto disposto dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale, ordina la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o ne costituiscono il compenso ovvero il prodotto, il profitto o il prezzo.

Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, determina con proprio decreto le modalità di devoluzione allo Stato dei beni di cui al precedente comma, ovvero di trasformazione di essi in moneta italiana, da versare al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.

ART. 9.

Identico.

Il sequestro eseguito ai fini penali opera anche agli effetti previsti dall'articolo 3, terzo comma, ultima parte, del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge dalla legge 9 gennaio 1939, n. 380.

Con la sentenza di assoluzione pronunziata con una delle formule previste dall'articolo 25 del codice di procedura penale, il giudice ordina l'immediata restituzione delle cose oggetto di sequestro a chi prova di averne diritto. Negli altri casi di assoluzione o di proscioglimento, il giudice dispone che copia della sentenza venga trasmessa all'Ufficio italiano dei cambi e che il sequestro sia mantenuto a garanzia del pagamento delle eventuali sanzioni amministrative.

Nel caso previsto nella seconda parte del precedente comma, gli effetti del sequestro amministrativo cessano automaticamente ove, entro 90 giorni dalla avvenuta ricezione della sentenza, l'Ufficio italiano dei cambi non provveda alla comunicazione del processo verbale di accertamento dell'illecito amministrativo ».

ART. 10.

1. Agli illeciti valutari non si applicano le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti se l'autore, entro 120 giorni dalla data in cui riceve il processo verbale di accertamento, versa all'erario dello Stato la somma di cui al successivo comma 2, ed inoltre provvede, entro un anno dalla data stessa, ai seguenti ulteriori adempimenti relativi ai beni costituenti oggetto di ciascun illecito contestato, ove ne ricorrano i presupposti nel momento in cui riceve il processo verbale di accertamento:

a) a cedere all'Ufficio italiano dei cambi le disponibilità in valuta estera accreditabile nei conti valutari sulla base del minor corso ufficiale del cambio accertato tra la ricezione del verbale di accertamento e la effettiva cessione;

b) a rendersi cessionario senza corrispettivo dei beni, diversi dalla valuta

ART. 10.

Identico.

estera, posseduti in Italia tramite l'interposizione di soggetti non residenti;

c) a vendere contro valuta estera accreditabile nei conti valutari i beni diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti e dalle disponibilità in lire possedute direttamente in Italia e a cedere la valuta ricavata in conformità a quanto previsto nella lettera *a)*.

2. La somma da versare è pari al 5 per cento del valore dei beni che costituiscono oggetto dell'illecito quando il valore stesso non superi i 15 milioni di lire; al 15 per cento del valore quando esso superi i 15 milioni ma non i 40 milioni di lire; al 25 per cento del valore quando esso superi i 40 milioni ma non i 75 milioni di lire; al 50 per cento del valore quando esso superi i 75 milioni di lire.

3. Fermo restando quanto prescritto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511, il Ministro del tesoro determina con proprio decreto le modalità di versamento delle somme di cui al precedente comma 2.

4. I documenti comprovanti gli adempimenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi, entro 120 giorni dalla loro effettuazione, all'Ufficio italiano dei cambi che, accertata l'osservanza degli adempimenti medesimi, dichiara estinto l'illecito valutario amministrativo e dispone l'immediata restituzione delle cose oggetto di sequestro a chi prova di averne diritto.

5. Nel processo verbale di accertamento è quantificato per ogni singolo illecito l'ammontare della somma da versare all'erario dello Stato e sono indicati gli altri adempimenti necessari per la definizione del procedimento sanzionatorio.

6. La facoltà di definizione del procedimento sanzionatorio amministrativo disciplinata dal presente articolo non è esercitabile da chi della stessa facoltà si sia già avvalso per altro illecito valutario,

il cui verbale di accertamento sia stato dall'interessato ricevuto entro i 365 giorni precedenti la ricezione del verbale di accertamento concernente l'illecito per cui si procede.

7. Agli illeciti valutari diversi da quelli di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 2 della presente legge continua altresì ad applicarsi l'articolo 8 del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito in legge dalla legge 2 giugno 1939, n. 739.

ART. 11.

1. La facoltà di definizione del procedimento sanzionatorio amministrativo, disciplinata dall'articolo 10 della presente legge, è riconosciuta anche agli autori di illeciti valutari che abbiano ricevuto il processo verbale di accertamento prima della data di entrata in vigore della legge stessa, purché a tale data non sia stato ancora comunicato il decreto ministeriale di determinazione della sanzione amministrativa o di ammissione al pagamento della somma di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito in legge dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e purché, entro 180 giorni ed entro un anno dalla data stessa, provvedano, rispettivamente, a versare all'erario dello Stato la somma indicata nell'articolo 10 ed agli altri adempimenti ivi prescritti, ove ne ricorrano i presupposti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'ammontare della somma da versare all'erario dello Stato è determinato dall'autore dell'illecito sulla base del valore dei beni costituenti oggetto dell'illecito contestato, quale si desume dal processo verbale di accertamento.

3. La cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle disponibilità in valuta estera accreditabile nei conti valutari si effettua sulla base del minor corso ufficiale del cambio accertato tra l'entrata in vigore della presente legge e la cessione stessa.

4. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 10 della presente legge. L'Ufficio

ART. 11.

Identico.

italiano dei cambi comunica al Ministero del tesoro l'avvenuta definizione del procedimento sanzionatorio relativamente agli illeciti di cui al presente articolo.	
5. Durante l'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi 120 giorni rimane sospeso il corso della prescrizione del diritto dello Stato alla riscossione delle pene pecuniarie applicabili agli illeciti di cui al presente articolo.	
ART. 12.	*ART. 12.*
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*	*Identico.*